

**MODULISTICA DICHIARAZIONI DI POSSESSO O DI CONFERMA DEI REQUISITI DI IMPRESA
START-UP INNOVATIVA**

(art. 25, comma 2, 2-bis, 2-ter del D.L 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni)

**MODELLO C1) DICHIARAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELLA
SEZIONE SPECIALE DOPO IL TERZO ANNO**

(per imprese iscritte dal 18/12/2024)

[Vedi istruzioni e avvertenze allegata al modello](#)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____)
il ___/___/_____, di cittadinanza _____
residente a _____ (_____)
in via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante
della società _____
con sede a _____ (_____)
in via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ - n. REA _____

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che la su indicata società, al fine di mantenere l'iscrizione **nell'apposita sezione speciale** del Registro Imprese, di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, **dopo la conclusione del terzo anno dall'iscrizione**, è in possesso dei requisiti di **impresa startup innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 lettere dalla a-bis) alla g) del DL 179/2012 e successive modificazioni :

- **è una microimpresa o una piccola impresa o una media impresa**, come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

N.B. - La **micro impresa** occupa meno di 10 persone (effettivi) **e**

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

la **piccola impresa** occupa meno di 50 persone (effettivi) **e**

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

la **media impresa** occupa meno di 250 persone (effettivi) **e**

realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Salvi casi particolari, un'impresa non può essere considerata PMI ai fini della normativa UE se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente (art. 3, par. 4 dell'Allegato alla

Raccomandazione 2003-361/CE).

I dati impiegati per calcolare il personale effettivo e gli importi finanziari sopra indicati riguardano l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti (art. 4 par. 1 dell'Allegato alla Raccomandazione).

In caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati dei dipendenti e finanziari sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Le soglie previste non devono essere superate, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, per due esercizi consecutivi (art. 4, paragrafo 2 dell'Allegato alla Raccomandazione) tenendo conto dell'inquadramento della società startup quale impresa collegata, associata o autonoma rispetto ad altre imprese (art. 3 dell'Allegato alla Raccomandazione).

In caso di imprese collegate o associate, le soglie finanziarie e dei dipendenti sopra indicate vanno rispettate sommando, ai dati della società startup innovativa, interamente i dati delle imprese collegate alla stessa, e percentualmente i dati delle imprese associate alla stessa, con le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato alla Raccomandazione.

In generale, i dati sopra richiamati vengono calcolati secondo i criteri previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dell'Allegato alla Raccomandazione.

La **Guida ufficiale della Commissione Europea** che illustra come svolgere i calcoli e i controlli da compiere è disponibile in <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/>.

- **è residente in Italia** ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- **il totale del valore della produzione annua**, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro** (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- **non distribuisce, e non ha distribuito, utili;**
- ha, quale oggetto sociale **esclusivo o prevalente**, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione **di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;**
- **non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.**

DICHIARA INOLTRE

- che la suindicata società **possiede i seguenti ulteriori requisiti**, previsti dall'art. 25 comma 2 lettera h) del D.L. n. 179/2012 (selezionare una delle scelte seguenti):
 - le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 066 della modulistica del registro imprese.

N.B. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 067 della modulistica registro imprese;
 - è titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 068 della modulistica registro imprese;
 - possiede, inoltre, almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti, previsti dall'art. 25 comma 2-bis decreto-legge n. 179/2012 (*selezionare almeno una delle scelte seguenti*):
 - incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
N.B: Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte nella nota integrativa
 - stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
N.B: - Il contratto di sperimentazione deve risultare nella nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato e va allegata la relativa documentazione dimostrativa. Il contratto di sperimentazione – indipendentemente dalla durata – deve essere stato stipulato entro il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale
 - registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno.
N.B: - L'incremento dei ricavi deve risultare dal bilancio approvato.
 - costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo, o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel, ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dall'art. 25, comma 2, lettera h), numero 1) Legge n. 221/2012
-

N.B. Il finanziamento/aumento di capitale e le spese di ricerca e sviluppo devono risultare dal bilancio approvato e sono descritti in nota integrativa. Alla presente dichiarazione va allegata la documentazione dimostrativa relativa al finanziamento. (Vedi anche istruzioni e avvertenze in calce al modello per i dettagli dei casi specifici).

- ottenimento di almeno un brevetto.

N.B. – Deve essere allegata la documentazione attestante l'intervenuta registrazione del brevetto in capo alla società startup. Il brevetto deve essere ottenuto entro il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale (Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025). L'impresa che seleziona questa opzione deve essere titolare del brevetto riconosciuto/registrato (non è sufficiente il semplice contratto di licenza). La startup inizialmente depositaria di una privativa industriale (autocertificata in sede di prima iscrizione o di permanenza in sezione speciale fino al terzo anno) che ha, nel frattempo, registrato la stessa potrà utilizzarla per dimostrare tale requisito.

N.B. Per dimostrare il possesso del requisito è sufficiente il modello di utilità (art. 82 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). Viceversa è esclusa la titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 179/2012,

- dichiara che:

- ✓ a) opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.
- ✓ b) indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- ✓ c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
- ✓ d) si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

Il sottoscritto inoltre dichiara che

- ha già provveduto alla conferma del proprio profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it o al suo aggiornamento, dopo il deposito del bilancio ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25), come prerequisito per la trasmissione della presente dichiarazione alla Camera di Commercio per il tramite della Comunicazione Unica.
- è a conoscenza che la mancata compilazione del profilo comporta un blocco della procedura di conferma dei requisiti, e perdita dello status speciale di startup innovativa, oltre all'impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate, nel caso si superi la suddetta scadenza.

Luogo e data _____, il ___/___/_____

(Firma digitale del legale rappresentante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E INFORMATIVA PRIVACY

I moduli, da utilizzare in base alla casistica di riferimento, devono essere compilati, salvati in formato pdf/A-1b o pdf/A-2b, sottoscritti dal dichiarante con firma digitale e allegati alla pratica con codice documento D30.

All'autocertificazione deve essere allegata la documentazione richiesta, richiamata nella Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025.

Dopo la prima iscrizione nella sezione speciale, la startup innovativa deve depositare ogni anno i modelli di autocertificazione (previsti dalla propria casistica). La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti va presentata, alle scadenze previste, anche negli anni successivi all'invio delle dichiarazioni 'speciali' di cui ai punti III e IV sotto riportati.

MODALITA' DI COMPILAZIONE E SCADENZE – I presenti modelli di autocertificazione vanno utilizzati e devono essere trasmessi agli uffici del registro delle imprese nel corso dei diversi momenti di vita delle start-up innovative ed ogni modulo individua una specifica fattispecie (**si raccomanda di utilizzare solo quello di pertinenza**):

- **Modello A per la prima iscrizione** della società start-up nella sezione speciale del registro delle imprese;
- **Modello B per la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti**;
- **Modello C per il mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese già iscritte alla data del 18/12/2024)**.
- **Modello C1 per il mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024)**.
- **Modello D per il mantenimento dell'iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni**.

Le diverse ipotesi di utilizzo sono esemplificate di seguito.

I. Modello A - Prima iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese: il modello va compilato e allegato alla domanda di iscrizione nella sezione speciale (mod. S1 o mod S2) dichiarando i requisiti di cui all'art. 25 c. 2 DL 179/2012.

II. Modello B - Autocertificazione annuale che attesta il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 DL 179/2012: l'attestazione va iscritta ogni anno nel registro delle imprese. Il modello va compilato e allegato alla domanda di iscrizione (mod. S2) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (salvo la società approvi il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni, perché in tal caso va trasmesso entro il settimo mese dalla chiusura dell'esercizio).

Per le società iscritte in sezione speciale dal 18.12.2024 il **requisito dei sessanta mesi** dalla costituzione deve essere posseduto – e va quindi autocertificato annualmente - sino alla scadenza del terzo anno di iscrizione nella sezione speciale: se il requisito viene perduto prima del terzo anno di iscrizione non è possibile mantenere lo status di startup innovativa per i successivi periodi previsti dalla legge. Per le società iscritte prima del 18.12.2024 il requisito dei sessanta mesi dalla costituzione deve essere posseduto – e va quindi autocertificato annualmente – sino alla presentazione, purché nei termini indicati dalla Circolare MIMIT, del modello C.

III. III Modelli C e C1 - Dopo tre anni di iscrizione nella sezione speciale, se la startup non ha superato il limite di sessanta mesi dalla costituzione, può mantenere l'iscrizione attestando il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 25 c. 2 bis (in aggiunta ai requisiti di cui all'art. 25 comma 2).

Per le società start-up già iscritte prima del 18.12.2024 la dichiarazione (mod. C) va presentata entro i termini massimi stabiliti dall'art. 29 c. 1 della legge n. 193/2024, entro comunque sessanta mesi dalla costituzione, e prescinde ordinariamente dalla presentazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno di iscrizione.

Per le società iscritte dal 18.12.2024 v. indicazioni relative al mod. C1.

Modello C - Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese già iscritte alla data del 18/12/2024)

Avvertenze:

- a) Le società start-up innovative che, alla data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale da meno di 18 mesi** hanno diritto di permanervi oltre la scadenza del terzo anno (e sino a cinque anni) a condizione che il raggiungimento di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2-bis del DL n. 179/2012 avvenga entro sei mesi dalla predetta scadenza e che l'invio della presente dichiarazione avvenga entro tre anni e sei mesi dall'iscrizione in sezione speciale ed entro 60 mesi dalla costituzione della società.
- b) Le società start-up innovative che, alla data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale da oltre 18 mesi** hanno diritto di permanervi oltre la scadenza del terzo anno a condizione che il raggiungimento di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2-bis del DL n. 179/2012 avvenga entro 12 mesi dalla predetta scadenza e che l'invio della presente dichiarazione avvenga entro quattro anni dall'iscrizione in sezione speciale ed entro 60 mesi dalla costituzione della società.

Se il termine di 60 mesi dalla costituzione scade prima, rispettivamente, del termine di tre anni e sei mesi o del termine di quattro anni dall'iscrizione nella sezione speciale, il modello C deve comunque essere trasmesso prima della scadenza dei 60 mesi (Circolare MIMIT prot. 72022 del 30 luglio 2025).

- c) **Società già iscritte nella sezione speciale alla data del 18.12.2024 che abbiano raggiunto, prima di tale data, i tre anni di iscrizione nella sezione speciale e intendano restare iscritte sino a cinque anni.**
L'art. 29 c. 1 della legge 193/2024 trova applicazione in favore di tutte le start-up già iscritte alla data indicata, anche alle società che avessero superato tre anni di iscrizione nella sezione speciale prima di tale data: **a queste ultime si applica la proroga di 12 mesi calcolata non dal terzo anno di iscrizione nella sezione speciale (essendo un limite già superato prima del 18.12.2024) ma dal momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (18.12.2024).** Il modello C va trasmesso all'ufficio del registro delle imprese entro il 18.12.2025, a condizione che la dichiarazione annuale 2025 di mantenimento dei requisiti sia stata presentata nei termini.

Modello C1 - Mantenimento dell'iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024)

Avvertenze:

Le società start-up innovative iscritte nella sezione speciale dal 18.12.2024 hanno diritto di permanervi dopo il terzo anno di iscrizione (sino a cinque anni) se possiedono i requisiti di cui all'art. 25 commi 2 e 2 bis del DL n. 179/2012. Tra essi vi è il requisito della costituzione non anteriore a 60 mesi: **se questo limite viene superato prima del decorso del triennio di iscrizione nella sezione speciale, non è possibile il mantenimento dell'iscrizione** (Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025).

Per le società start-up iscritte in sezione speciale dal 18.12.2024 l'attestazione è riferita al bilancio d'esercizio relativo al terzo anno di iscrizione (Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025) ordinariamente depositato al registro delle imprese l'anno successivo: anche tale attestazione va quindi presentata l'anno successivo (il limite di sessanta mesi dalla costituzione non deve essere decorso prima del raggiungimento del terzo anno di iscrizione in sezione speciale).

IV Modello D – Mantenimento dell'iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni di iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:

Società che intendono restare iscritte dopo cinque anni di iscrizione nella sezione speciale. La Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30.7.2025 chiarisce: *"Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino ad un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up". Ciò è possibile ove intervenga almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2-ter [dell'art. 25 del DL 179/2012; n.d.r.]".*

Se viene acquisito il primo requisito previsto dalla legge, cioè l'aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) di importo superiore a 1 milione di euro, l'evento deve essersi realizzato prima della scadenza del quinquennio (l'aumento deve cioè essere stato deliberato e sottoscritto prima della scadenza del quinquennio). La Circolare MIMIT ricorda inoltre che per il secondo biennio – cioè per il mantenimento dello status di start-up da 7 sino a max 9 anni dall'iscrizione nella sezione speciale - l'ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo compreso tra il 5° e il 7° anno di permanenza in sezione speciale.

Se viene acquisito il secondo requisito previsto dalla legge – cioè l'incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100 per cento annuo – la Circolare MIMIT specifica che *"il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al quinto anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto all'anno precedente (rispetto al quarto anno di iscrizione). Per la proroga dei secondi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto al sesto anno di iscrizione".*

Poiché il bilancio relativo al quinto/settimo anno di iscrizione nella sezione speciale viene approvato e depositato al registro delle imprese l'anno successivo, il requisito, di natura contabile, deve essere anch'esso attestato nella dichiarazione annuale depositata l'anno successivo.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed anche alla disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed anche dell'art. 13 del Codice della Privacy, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.